



Comune di Sondrio

ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI (SAD E SADH) RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI R.G. 1218/2022, 1360/2022, 1309/2024 E 1612/2024

RINNOVO PERIODO 1° FEBBRAIO 2025 – 31 GENNAIO 2027

AVVISO

IMPORTO NUOVO VOUCHER – NUOVA FORMULAZIONE ART. 3, CO. 6, E ART. 4, CO. 5, CAPITOLATO - DIFFERIMENTO TERMINE PER PRESENTAZIONE ISTANZA RINNOVO O DOMANDA SUCCESSIVA

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL PRECEDIMENTO**

Richiamati:

- la determinazione Reg. Gen. 1218 del 08/11/2022, avente ad oggetto “*INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI (SAD E SADH) RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO - PERIODO 2 ANNI (PRESUNTO DA DICEMBRE 2022 A NOVEMBRE 2024), CON POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE PER ULTERIORI 2 ANNI MASSIMI*” con cui il Comune di Sondrio, in qualità di ente capofila del Piano di Zona dell’Ambito territoriale sociale di Sondrio, ha indetto selezione pubblica per l’accreditamento in oggetto e approvato i relativi bando e capitolato di accreditamento sulla base di un importo unitario del voucher pari a € 21,20 + IVA;
- in particolare l’art. 3 del bando, rubricato “*CARATTERISTICHE GENERALI E DURATA ACCREDITAMENTO - DOMANDE SUCCESSIVE AL TERMINE DI CUI AL PRESENTE BANDO (BANDO APERTO)*”, ove si prevede tra l’altro che:

*“L’accreditamento avrà durata di **due anni**, presumibilmente dal **1° dicembre 2022 al 30 novembre 2024**, e potrà essere **rinnovato per un massimo di due anni** (ossia presumibilmente fino al **30 novembre 2026**), previa valutazione circa l’interesse dell’Ufficio di Piano al mantenimento della presente modalità gestionale.*

Il rinnovo sarà comunque anche subordinato alla verifica del permanere dei requisiti di accreditamento a cura del RUP. A tal fine, entro 20 giorni prima dello scadere del termine (quindi presumibilmente entro il 10 novembre del 2024), i soggetti accreditati dovranno attestare il mantenimento dei requisiti di accreditamento mediante presentazione di apposita istanza e dichiarazione sostitutiva sulla base di modulistica che verrà fornita dall’Ente accreditante. La mancata presentazione di tale istanza/dichiarazione verrà intesa come

* L’invio di mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) può avvenire SOLO tramite altra casella PEC del mittente.

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello, 1 – 23100 SONDRIO
Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333
Sito internet: www.comune.sondrio.it
E-mail: info@comune.sondrio.it
PEC*: protocollo@cert.comune.sondrio.it
Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio Piano di Zona
Via Perego, 1
Tel. 0342-526.284
VerriL@comune.sondrio.it



volontà di non procedere al rinnovo e comporterà la decadenza dell'accreditamento, con conseguente cancellazione dall'Albo dei soggetti accreditati di cui al successivo art. 8.

Con decorrenza dal secondo anno (quindi presumibilmente dal 1° dicembre 2023) e successivamente con cadenza annuale in caso di rinnovo, l'importo del voucher verrà aggiornato nella misura del 75% della variazione annuale dell'indice ISTAT del prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto del consumo dei tabacchi, sia positivo sia negativo, il tutto con arrotondamento al secondo decimale dopo la virgola. Qualora tale variazione sia inferiore allo 0,50% in valore assoluto, non si procederà ad alcun adeguamento.

*È possibile presentare **domande di accreditamento successive** rispetto al termine previsto dall'art. 8, ferme restando tutte le modalità e condizioni di cui al presente bando.*

In tal caso, le nuove domande saranno prese in considerazione con cadenza semestrale, come segue (tempistica indicata con riferimento a decorrenza accreditamento dal 1° dicembre 2022 e se del caso da adattare):

- *per le domande pervenute entro il 10 maggio di ogni anno, l'eventuale nuovo accreditamento avrà decorrenza dal primo giugno successivo;*
- *per le domande pervenute entro il 10 novembre di ogni anno, l'eventuale nuovo accreditamento avrà decorrenza dal 1° dicembre successivo (questo anche in caso di rinnovo)";*
- *ancora, l'art. 7, comma 2, del capitolato ove si precisava che l'Ente accreditante nel determinare l'importo del voucher aveva preso a riferimento l'allora vigente CCNL delle cooperative sociali e individuato un costo orario medio della manodopera pari a € 18,30 corrispondente alla media tra i livelli di inquadramento C1 e C2;*
- *la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1360 del 05/12/2022 con cui è stato approvato l'Elenco degli operatori economici accreditati per lo svolgimento del servizio in oggetto per il biennio 1° dicembre 2022 - 31 novembre 2024, ad oggi invariati;*
- *la determinazione Reg. Gen. 1309 del 18/11/2024 che dispone tra l'altro, per i motivi lì analiticamente indicati, "di prorogare di un mese, e quindi fino al 31 dicembre 2024, l'attuale accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni assistenziali a carattere domiciliare a favore di disabili e anziani residenti nell'Ambito territoriale di Sondrio (SAD E SADH) alle attuali condizioni..."; fissando di conseguenza il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026 quali nuovi termini rispettivamente di decorrenza e di scadenza del periodo di rinnovo;*
- *la successiva e ultima determinazione Reg. Gen. 1612 del 23/12/2024 che dispone tra l'altro, per i motivi lì analiticamente indicati, "di prorogare di un ulteriore mese, e quindi fino al 31 gennaio 2025, l'attuale accreditamento" in parola, fissando di conseguenza il 1° febbraio 2025 e il 31 gennaio 2027 quali nuovi termini rispettivamente di decorrenza e di scadenza del periodo di rinnovo;*

Dato atto che, come già evidenziato in dette ultime determinazioni Reg. Gen. 1309/2024 e 1612/2024:

- *il servizio in argomento rientra tra quelli ad alta intensità di manodopera;*
- *è di recente entrato in vigore il nuovo CCNL cooperative sociali (strettamente connesso con l'attività oggetto dell'accreditamento) sottoscritto dalle parti sociali il 5 marzo 2024, che ha già determinato e determinerà in misura crescente nei prossimi mesi un incremento significativo del costo della manodopera, come risultante dalle tabelle costo del lavoro recepite con decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. 30/2024 del 14 giugno 2024;*



- inoltre il 27 settembre 2024 è stato stipulato tra le parti un contratto integrativo provinciale per lavoratrici/tori delle cooperative sociali (CIP) per il Quadriennio 2024-2027 che riconosce un ulteriore "Premio Territoriale di Risultato" nonché pone in capo al datore di lavoro obblighi stringenti sul rimborso chilometrico al personale che utilizzi un mezzo proprio di trasporto;
- il settore socio-educativo soffre attualmente di una generale e nota situazione di carenza di offerta nel mercato del lavoro di figure professionali;

Considerato che è interesse dell'Ufficio di Piano mantenere l'attuale modalità gestionale del servizio tramite accreditamento e disporre il rinnovo dello stesso per i due anni massimi come sopra previsti dal bando;

Ritenuto ora in sede di rinnovo con decorrenza dal prossimo 1° febbraio 2025, per la doverosa tutela dei lavoratori in un servizio ad alta intensità di manodopera a fronte di un incremento del costo del lavoro che non può considerarsi prevedibile né rientrante nella normale alea contrattuale ed anche per sopperire all'attuale contesto di carenza di personale, di aggiornare il valore del voucher sulla base non del criterio previsto nella *lex specialis* e sopra riportato ("*misura del 75% della variazione annuale dell'indice ISTAT...*") bensì:

- collegandolo al nuovo costo del lavoro previsto per i livelli di inquadramento C1 e C2 dal citato nuovo CCNL cooperative sociali (e relativo CIP per quanto attiene al Premio Territoriale di Risultato) che porta ad individuare ora un costo orario medio della manodopera pari a € 20,95 per il periodo febbraio 2025/gennaio 2026 e a € 21,20 per il periodo febbraio 2026/gennaio 2027, corrispondente a una media tra i livelli di inquadramento C1 e C2 e tenuto conto dell'entrata in vigore dell'ultimo incremento contrattuale con decorrenza da ottobre 2025;
- tenendo conto degli obblighi sul rimborso chilometrico al personale previsti nel contratto integrativo provinciale del 27 settembre 2024, che pure incidono sul valore del voucher (cfr. in particolare l'art. 7, comma 3, del capitolato, a norma del quale "*Fanno carico al soggetto accreditato, e pertanto si intendono compresi nell'importo del voucher, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, agli spostamenti ed al personale...*");

e pertanto di fissare un nuovo valore del voucher nella misura indicata nel dispositivo del presente avviso differenziata per ciascun anno di accreditamento (1° anno: febbraio 2025/gennaio 2026; 2° anno: febbraio 2026/gennaio 2027);

Dato atto altresì che sono state effettuate parallele valutazioni sull'opportunità di modificare l'art. 3, comma 6, del capitolato, al fine di recepire tempi più adeguati nel caso di necessità di spostamento del personale da un utente all'altro, nonché l'art. 4, comma 5, al fine di ridurre i requisiti del personale stesso per agevolarne il reperimento nell'attuale contesto di carenza di offerta nel mercato del lavoro, valutazioni sulla base delle quali si ritiene di dover riformulare come segue tali articoli per il biennio di rinnovo:

- nuova formulazione art. 3, comma 6, capitolato speciale di accreditamento:
"*Gli operatori devono di norma effettuare spostamenti da un utente all'altro nel corso del medesimo giorno. In tal caso, la prestazione oraria presso ogni singolo utente si intende comprensiva del tempo impiegato per lo spostamento dal domicilio di un utente a quello successivo e quindi la prestazione oraria è data da: prestazione presso il domicilio dell'utente pari a 50 minuti + 10 minuti per lo spostamento*";
- nuova formulazione art. 4, comma 5, capitolato speciale di accreditamento:



*“Per le prestazioni di assistenza domiciliare qui descritte il soggetto accreditato deve avvalersi di personale in possesso della qualifica professionale di ausiliario socio-assistenziale (ASA) o di operatore socio-sanitario (OSS). **In assenza di personale con tali titoli di studio e purché previsto nel programma di intervento individualizzato di assistenza concordato con l’Ufficio di Piano, potrà essere impiegato personale in possesso di uno dei seguenti requisiti:***

- ***qualifica di assistente familiare riconosciuta dalla Regione;***
- ***attività lavorativa nell'ambito dell'assistenza familiare per almeno 6 mesi nell'arco degli ultimi 2 anni comprovata da regolare contratto di lavoro e copia dei versamenti dei contributi;***
- ***essere iscritto e avere già frequentato almeno 100 ore di un corso di formazione ASA, OSS o assistente familiare”;***

Rilevato che, seguito della situazione di incertezza determinatasi a causa delle circostanze sopra richiamate (entrata in vigore del nuovo CCNL cooperative sociali e del nuovo connesso CIP, nonché valutazioni sull’adeguamento del valore del voucher e sulla nuova formulazione di alcuni articoli del capitolato), si sono resi necessari approfondimenti e valutazioni straordinari da parte del Comune in coordinamento con i soggetti accreditati e con Confcooperative, che hanno determinato un ritardo sui tempi di individuazione di un nuovo valore del voucher congruo per il periodo di rinnovo e di predisposizione della occorrente nuova modulistica, tanto che con la richiamate determinazioni Reg. Gen. 1309/2024 e 1612/2024 è stato necessario prorogare l’attuale accreditamento e disporre tra l’altro da ultimo il *“rinvio a nuova data, che verrà resa nota sul sito del Comune e comunicata agli accreditati per tempo, del termine per la presentazione dell’istanza di rinnovo nonché di eventuali nuove domande di accreditamento con decorrenza dal 1° febbraio 2025 (data nel bando fissata al 10 novembre 2024)”;*

Ritenuto pertanto di:

- disporre il differimento dei termini previsti all’art. 3 del bando per la presentazione sia dell’istanza di rinnovo sia di eventuali domande di accreditamento successive, come precisato nel dispositivo del presente avviso;
- trasmettere il presente avviso a tutti i soggetti accreditati;

Precisato che:

- gli operatori economici accreditati, ivi inclusi quelli rinnovati, saranno tenuti a fornire tutta la documentazione e le informazioni occorrenti alla stipula del nuovo Patto di Accreditamento, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’art. 16 del capitolato speciale nella misura di € 20.000,00 e in generale tutto quanto richiesto allo scopo nel capitolato;
- per gli operatori economici già inclusi nell’elenco dei soggetti accreditati e rinnovati, la garanzia definitiva potrà di fatto restare la medesima già prodotta, purché integrata da documento di proroga emesso dal fideiussore valido per tutta la durata del rinnovo;

Dato atto a titolo puramente indicativo che anche per il periodo 1° febbraio 2025-31 gennaio 2027 si conferma quanto previsto all’art. 4 del bando, ossia che:

- le risorse destinate ad anziani e disabili per l’acquisto di prestazioni assistenziali dai soggetti che saranno accreditati a seguito del presente avviso ammontano complessivamente a circa € 650.000 per ogni anno e quindi a complessivi € **1.300.000**, comprensivi della quota a carico dell’Ufficio di Piano e dell’utenza;
- tale importo potrà subire variazioni in relazione alle disponibilità di bilancio;



Precisato infine che i contenuti del presente avviso, con particolare riferimento all'interesse al mantenimento della modalità gestionale dell'accredimento e al nuovo valore del voucher nelle due misure differenziate indicate nel dispositivo, sono stati sottoposti alla Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Sondrio nella seduta del 19 dicembre 2024;

AVVISA

- 1) è intenzione del Comune di Sondrio, in qualità di ente capofila del Piano di Zona dell'Ambito territoriale sociale di Sondrio, **disporre il rinnovo dell'accredimento in oggetto per il periodo dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2027 (due anni) alle attuali condizioni (cfr. determinazione Reg. Gen. 1218 del 08/11/2022) e alle nuove condizioni di cui appresso;**
- 2) per il **periodo 1° febbraio 2025/31 gennaio 2026 (1° anno)** il **valore del voucher** che verrà corrisposto ai soggetti accreditati per il servizio in oggetto è fissato in **€ 24,50 + IVA;**
- 3) per il **periodo 1° febbraio 2026/31 gennaio 2027 (2° anno)** il **valore del voucher** che verrà corrisposto ai soggetti accreditati per il servizio in oggetto è fissato in **€ 25,24 + IVA**, con esclusione dell'aggiornamento di cui all'art. 3 del bando di accreditamento;
- 4) **l'art. 3, comma 6, del capitolato** speciale di accreditamento viene riformulato come segue:
“Gli operatori devono di norma effettuare spostamenti da un utente all'altro nel corso del medesimo giorno. In tal caso, la prestazione oraria presso ogni singolo utente si intende comprensiva del tempo impiegato per lo spostamento dal domicilio di un utente a quello successivo e quindi la prestazione oraria è data da: prestazione presso il domicilio dell'utente pari a 50 minuti + 10 minuti per lo spostamento”;
- 5) **l'art. 4, comma 5, del capitolato** speciale di accreditamento viene riformulato come segue:
“Per le prestazioni di assistenza domiciliare qui descritte il soggetto accreditato deve avvalersi di personale in possesso della qualifica professionale di ausiliario socio-assistenziale (ASA) o di operatore socio-sanitario (OSS). In assenza di personale con tali titoli di studio e purché previsto nel programma di intervento individualizzato di assistenza concordato con l'Ufficio di Piano, potrà essere impiegato personale in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - *qualifica di assistente familiare riconosciuta dalla Regione;*
 - *attività lavorativa nell'ambito dell'assistenza familiare per almeno 6 mesi nell'arco degli ultimi 2 anni comprovata da regolare contratto di lavoro e copia dei versamenti dei contributi;*
 - *essere iscritto e avere già frequentato almeno 100 ore di un corso di formazione ASA, OSS o assistente familiare”;*
- 6) il termine “10 novembre 2024” indicato all'art. 3 del bando di accreditamento in oggetto per la **presentazione dell'istanza di rinnovo** da parte dei soggetti accreditati viene differito al **“20 gennaio 2025”;**



- 7) il termine “10 novembre” indicato all’art. 3 del medesimo bando per la **presentazione di domande di accreditamento successive** rispetto al termine originariamente previsto viene differito, per le sole eventuali nuove domande con decorrenza dal 1° febbraio 2025, al “**20 gennaio 2025**”;
- 8) sempre in tema di **domande di accreditamento successive**, e fermo restando quanto previsto al precedente punto 7) per le sole eventuali nuove domande con decorrenza dal prossimo 1° febbraio, l’ultima parte dell’art. 3 del bando viene adattata alla nuova decorrenza del rinnovo e pertanto viene riformulata come segue:
- “Le nuove domande saranno prese in considerazione con cadenza semestrale, come segue:*
- *per le domande pervenute entro il 10 luglio di ogni anno, l’eventuale nuovo accreditamento avrà decorrenza dal 1° agosto successivo;*
 - *per le domande pervenute entro il 10 gennaio di ogni anno, l’eventuale nuovo accreditamento avrà decorrenza dal 1° febbraio successivo”.*

Sondrio, 3 gennaio 2025

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente del Settore servizi alla persona
(Dr. Luca Verri)
f.to digitalmente ex d.lgs. 85/2005